

Gentile cliente,

dal 1° novembre 2007 è in vigore la nuova disciplina sulla prestazione dei servizi finanziari (*c.d. MiFID - Markets in Financial Instruments Directive*). Tale disciplina definisce un quadro normativo di riferimento uguale per tutti i Paesi dell'Unione Europea.

L'introduzione della MiFID comporterà alcuni cambiamenti nell'operatività e nella relazione banca-cliente.

Uno dei principali obiettivi della nuova normativa è rappresentato dalla tutela dell'investitore che si è tradotto in primo luogo in un nuovo schema di classificazione della clientela.

Le banche devono, pertanto, classificare i propri clienti, in base a determinate caratteristiche, in una delle tre seguenti categorie:

- clienti al dettaglio
- clienti professionali
- controparti qualificate

A tal proposito, Le comunichiamo che in ragione del riconoscimento di un livello massimo di tutela è stato classificato inizialmente nella categoria di:

CLIENTE AL DETTAGLIO

A prescindere dalla classificazione attribuitaLe è un Suo diritto poter richiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi o operazioni. In tal caso, sarà nostra cura verificare il rispetto dei requisiti e provvedere alla comunicazione della nuova classificazione attribuitaLe.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Nel rimanere a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento, Le inviamo cordiali saluti.

BCC di CITTANOVA

Cliente al dettaglio

Descrizione

Il "cliente al dettaglio" (*retail*) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la MiFID stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"

Informativa e tutela

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa:

- la banca ed i servizi prestati;
- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC;
- la completa reportistica connessa ai servizi di investimento
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.

Passaggio a "Cliente professionale"

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al cliente da parte della BCC di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezione;
4. verifica da parte della BCC della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II, punto 1) del Regolamento Intermediari (Del. Consob 11522/98 e ss mod.)
5. notifica al cliente della nuova classificazione

Cliente professionale

Descrizione

Il “cliente professionale” è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall’allegato 3, sezione I, Regolamento Intermediari - Del. Consob 11522/98 e ss. mod. - nonché dal Regolamento emanato dal MEF ai sensi dell’art. 6 comma 2-*sexies* del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell’ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).

Informativa e tutela

La BCC è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al “cliente professionale” esclusivamente informazioni circa:

- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- all’esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l’impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del “cliente professionale” si applicano le norme che garantiscono:

- l’esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (la valutazione dell’appropriatezza sarà omessa in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte)
- la gestione dei conflitti di interesse in capo alla BCC;
- un livello di reportistica minimale.

Passaggio a cliente al dettaglio

I “clienti professionali” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come “clienti al dettaglio”.

La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come “cliente al dettaglio”.

Controparte qualificata

Descrizione

Sono “controparti qualificate” i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall’art. 6, comma 2 *quater*, lettera d), numeri 1,2,3 e 5 del TUF; nonché quelli definiti dall’art. 58 comma 2 del Regolamento Intermediari (Del. Consob 11522/98 e ss. mod.)

Informativa e tutela

Alle “controparti qualificate” si applicano esclusivamente le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse.

Passaggio a cliente al dettaglio

Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come “clienti al dettaglio”.
La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come “cliente al dettaglio”.

Passaggio a cliente professionale

Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l’obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come “clienti professionale” in relazione a determinate tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero a singoli servizi/ prodotti o operazioni.